

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Indice

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Presupposto dell'imposta

Art. 3 Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

Art. 4 Esenzioni ed agevolazioni

Art. 5 Misura dell'imposta

Art. 6 Obblighi di dichiarazione

Art. 7 Versamenti

Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento

Art. 9 Sanzioni amministrative

Art. 10 Riscossione coattiva

Art. 11 Rimborsi

Art. 12 Contenzioso

Art. 13 Funzionario responsabile imposta

Art. 14 Pubblicazione

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 Decorrenza applicazione imposta

Art. 1

OGGETTO

- 1) Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
- 2) Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno per il Comune di Cetona disciplinandone l'applicazione.
- 3) Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del Comune nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2

PRESUPPOSTO

- 1) Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive collocate nel Comune di Cetona di cui alla legge regionale in materia di turismo (L.R.T. n. 30/2003 e 86/2016 ss.mm.ii), di attività agrituristiche e degli alloggi locati ai fini turistici.
- 2) Per strutture ricettive si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, bed and breakfast, residenze della salute, beauty farm, affittacamere, attività ricettive a conduzione familiare, case per ferie, case e appartamenti per vacanze, unità ammobiliate adibite ad uso turistico (anche transitorio), residence, ostelli per la gioventù, attività di ricettive in esercizi di ristorazione, residenze d'epoca, alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica, attività ricettive in residenze rurali, foresterie per turisti, rifugi, aree di sosta, villaggi turistici, campeggi, campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche. Ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
- 3) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parti di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Art. 3

SOGGETTO PASSIVO E ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

- 1) Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Cetona.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, il soggetto che incassa il corrispettivo

ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5-ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, provvedono alla riscossione dell'imposta e rispondono direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Cetona, limitatamente alle somme incassate.

Art. 4

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) Minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) Gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali nonché del Corpo dei Vigili del Fuoco o di Protezione Civile o delle Forze Armate in generale che si trovassero a soggiornare per motivi di servizio;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
 - d) Portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione.
 - e) Studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio per periodi di formazione professionale attestati dalle università, scuole o enti di formazione.

2) L'imposta è applicata fino ad un massimo di 14 (quattordici) pernottamenti consecutivi.

Art. 5

MISURA DELL'IMPOSTA

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'articolo 2.
- 2) La misura dell'imposta sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta comunale da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora entro tale termine le tariffe non venissero modificate si intendono confermate quelle vigenti.
- 3) L'imposta di soggiorno sarà applicata con decorrenza 01/01/2019..

Art. 6

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

- 1) Il soggetto di cui all'articolo 3, co. 2 dichiara al Comune di Cetona entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre gennaio, 15 gennaio), il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il periodo di permanenza e il

numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti ai sensi del presente regolamento secondo modalità e modulistiche definite dall'amministrazione comunale. In luogo dei bollettari cartacei. Il Comune mette a disposizione specifico programma informativo per la stampa, a cura dei soggetti di cui all'art. 3 comma 2, delle ricevute.

- 2) I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
- 3) Sono consentite forme diverse di trasmissione solo in presenza di specifica attestazione di malfunzionamento dell'applicativo gestionale proprio della struttura ricettiva. A seguito di trasmissione in modalità informatica, la struttura ricettiva è comunque tenuta a conservare, per il tempo previsto dalle norme in vigore, le copie delle ricevute rilasciate ai clienti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno, e a presentarle, a richiesta, alle autorità competenti e al Comune nell'ambito delle attività di controllo sull'applicazione dell'imposta. Potranno essere effettuati controlli a campione da parte dell'Amministrazione Comunale in ordine alle dichiarazioni presentate.
- 4) I soggetti di cui all'art. 3, co. 2 hanno l'obbligo di presentare al comune la dichiarazione trimestrale anche qualora, nel corso del trimestre, di riferimento, non abbiano avuto presenze di ospiti. La dichiarazione è trasmessa tramite l'applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, senza alcun onere finanziario per gli operatori.
- 5) I soggetti di cui all'art. 3, co. 2, in qualità di agenti contabili, sono tenuti alla presentazione al Comune di Cetona del conto della gestione (mod.21) secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'imposta versata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000. Il prospetto per la presentazione del rendiconto è reperibile nel software messo a disposizione dall'Ente o nel sito ufficiale del Comune, l'invio può essere cartaceo o per via telematica.
- 6) I soggetti di cui all'articolo 3, co. 2 sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Art. 7

VERSAMENTI

- 1) I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno soggiornato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Cetona. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
- 2) Il soggetto di cui all'articolo 3, co. 2 dovrà conservare idonea documentazione delle

quietanze rilasciate.

3) Il soggetto di cui all'articolo 3, co. 2 effettua il versamento delle somme riscosse e dovute a titolo di imposta di soggiorno entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, nei modi seguenti:

- a) su apposito conto corrente intestato al Comune di Cetona
- b) attraverso la Tesoreria Comunale accreditata
- c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale eventualmente comunicate.

Art. 8

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e l'amministrazione può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive a fornire e/o trasmettere documenti:
- b) inviare ai soggetti di cui all'articolo 3, co. 2 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli firmati e compilati
- c) effettuare attività di controllo avvalendosi della Polizia Municipale finalizzata anche all'accertamento delle presenze turistiche effettive nella struttura.

2) I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1, le generalità degli ospiti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'articolo n. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 9

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fermo rimanendo l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- 1) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- 2) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- 3) Per la violazione all'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5) Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art 10

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva dell'entrate comunali.

Art. 11

RIMBORSI

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Comune metterà a disposizione (su richiesta) dei soggetti versanti una apposita modulistica.
- 3) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro 12,00 (dodici).

Art. 12

CONTENZIOSO

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle

Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Art 13

FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA

- 1) Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Cetona.
- 2) Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14

PUBBLICAZIONE

- 1) Il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cetona e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti.

Art. 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
- 2) Periodicamente potrà essere convocato un tavolo tecnico formato dall'amministrazione comunale e dalle principali associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive con finalità informative e di monitoraggio per proporre eventuali modifiche che dovranno però seguire per la loro adozione l'iter indicato dalle normative provinciale e regionale.

Art 16

DECORRENZA APPLICAZIONE IMPOSTA

L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre dal 01/01/2019.